

Analisi dei mercati 13 e 14: provvedimento conclusivo

Il Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, su proposta dei commissari relatori Stefano Mannoni e Nicola D'Angelo, ha approvato la delibera conclusiva relativa all'analisi dei mercati n.13 (segmenti terminali di linee affittate) e 14 (circuiti interurbani di linee affittate).

Ricevuti i pareri positivi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e della Commissione Europea, l'Autorità ha confermato la proposta di provvedimento sottoposta a consultazione pubblica, con cui si individua Telecom Italia quale soggetto con significativo potere di mercato e, di conseguenza, si definiscono alcuni obblighi che questo operatore dovrà rispettare.

L'intervento regolamentare dell'Autorità si propone di favorire la competizione nel mercato a valle delle linee affittate al dettaglio, nonché negli altri mercati che utilizzano i segmenti terminali e i circuiti interurbani di lunga distanza quali servizi intermedi. La maggiore concorrenza tra gli operatori condurrà ad una riduzione dei prezzi e ad un miglioramento della qualità dei servizi attualmente offerti agli utenti finali.

Il provvedimento approvato dall'Autorità costituisce – peraltro – una notevole modifica dell'impianto regolamentare vigente, sia con riguardo alle modalità di offerta dei servizi all'ingrosso di linee affittate, sia in relazione ai prezzi massimi che Telecom Italia pratica agli operatori di rete fissa e mobile.

Mercati 13 e 14 (servizi all'ingrosso relativi ai cosiddetti segmenti terminali e circuiti interurbani di linee affittate)

Più nello specifico, il provvedimento dell'Autorità prevede una nuova configurazione dei servizi relativi alle linee affittate all'ingrosso, che si articolano ora nelle due componenti denominate "segmenti terminali" (terminating) e circuiti interurbani (trunk), nonché una nuova disciplina relativamente alle modalità di controllo delle tariffe praticate da Telecom Italia agli operatori terzi.

L'offerta di linee affittate all'ingrosso dovrà essere distinta - in segmenti terminali e circuiti interurbani di lunga distanza - in funzione dei bacini regionali trasmissivi (circa 20), che saranno definiti sulla base della tipologia di rete effettiva di Telecom Italia. A differenza del vecchio quadro regolamentare, entrambi i servizi potranno essere utilizzati dagli operatori alternativi di rete fissa e mobile a prescindere dalle finalità d'uso.

Il provvedimento dell'Autorità disciplina anche la fornitura dei flussi di interconnessione, in quanto servizio accessorio necessario alla fruizione di tutti i servizi all'ingrosso regolamentati, tra cui anche i segmenti terminali e circuiti interurbani di linee affittate. Analogamente a questi ultimi, anche i flussi di interconnessione sono soggetti a obblighi di orientamento al costo secondo la modalità del *network cap*.

A tale riguardo, si sottolinea che la principale novità in materia di condizioni economiche riguarda il passaggio da un meccanismo (*retail minus*) di controllo dei prezzi basato su una riduzione (*minus*) rispetto al livello dei prezzi dei servizi al dettaglio ad un sistema di controllo pluriennale dei prezzi massimi (cosiddetto *network cap*), che impone obblighi di orientamento al costo anche per i segmenti terminali. In particolare, il sistema di *network cap* prevede: una riduzione annuale del 9,6% (al lordo dell'inflazione) nel caso dei prezzi dei segmenti terminali; il mero recupero dell'inflazione, nel caso dei prezzi dei circuiti interurbani di lunga distanza.

Roma, 26 gennaio 2006